

## **RAPPORTO**

della Commissione della gestione  
sul messaggio 22 aprile 1977 concernente la costruzione della V Sezione  
del Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa, la realizzazione di opere  
di miglioria e di manutenzione aventi carattere di urgenza e la creazione  
di un comparto giudiziario presso l'O.N.C.

(del 2 marzo 1978)

### **A**

1. Con il presente messaggio il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio una serie di misure da adottare allo scopo di migliorare l'esecuzione delle pene adeguandole all'ultima evoluzione del Codice penale svizzero, della legislazione europea e delle tendenze più moderne della scienza carceraria. In sostanza si propone di dotare il Penitenziario di una V Sezione multiuso destinata a ospitare una categoria di condannati che non deve essere staccata dal contesto sociale in cui ha vissuto sino alla condanna o deve essere preparata a reinserirsi nel contesto sociale per l'imminente scarcerazione. Le modifiche del Codice penale svizzero autorizzano infatti i Cantoni a prevedere il regime di semilibertà per quei detenuti o reclusi che hanno scontato una metà della pena; il regime di semiprigionia per quei detenuti che sono condannati a pene sino a 3 mesi di detenzione e il regime dei giorni separati per le pene sino a 14 giorni. Attualmente il Consiglio di Stato, per non privare i detenuti dei benefici previsti dal Codice penale svizzero, ha provveduto all'acquisto di un prefabbricato che è ubicato nelle vicinanze del Penitenziario: tuttavia il prefabbricato ha solo 15 posti disponibili, per cui si è dovuta limitare la semilibertà agli ultimi 6 mesi di detenzione o di reclusione, la semiprigionia alle pene dai 16 giorni ai 3 mesi e si è rinunciato a introdurre il regime dell'esecuzione dei giorni separati.
2. Partendo da questa situazione di fatto il Consiglio di Stato propone di costruire un edificio di 5 piani (compresi il pianterreno e il seminterrato) che sarebbe dotato di 54 posti letto e nel quale si potrebbero alloggiare i reclusi o detenuti che hanno scontato metà della pena e che vengono posti in regime di semilibertà (III piano); i condannati agli arresti e a pene di breve durata di cui all'art. 37 bis Codice penale svizzero (II piano) e i condannati in base al Codice penale militare, compresi gli obiettori di coscienza e gli internati amministrativi (I piano). Al pianterreno e al seminterrato troveranno posto dei locali per il tempo libero, un refettorio, l'amministrazione e il servizio di deposito.
3. La necessità di questa soluzione è indubbia: gli aspetti negativi sono già stati rilevati dall'Autorità federale, la quale ha concesso una de-

roga su determinati principi posti alla base di queste strutture carcerarie agevolate per tener conto dei particolari problemi del Cantone Ticino. Si tratta in specie dell'unicità della direzione (che dovrebbe essere per contro separata), dell'ubicazione eccentrica (mentre sarebbe opportuno una sistemazione a diretto contatto con i centri abitativi), e l'esigenza di sicurezza del Penitenziario che potrebbe essere diminuita a causa dell'aumento della circolazione del traffico sull'unica strada del Piano della Stampa.

La Confederazione ha concesso i propri sussidi al progetto che è preventivato in Fr. 7.456.640,— ai quali si deve aggiungere la spesa per l'acquisto dei sedimi avvenuto nel 1972 per Fr. 68.000,— rispettivamente Fr. 318.195,—.

Il sussidio federale ammonta a Fr. 3.844.418,—, per cui la spesa a carico del Cantone è di Fr. 3.811.320,—.

4. Il Consiglio di Stato propone altresì l'esecuzione di altri lavori di modifica presso il Penitenziario cantonale, tra i quali i seguenti:

a) ampliamento del corpo di collegamento A - patio parte sud inteso a creare :

- un locale supplementare per gli interrogatori di prevenuti da parte della magistratura e della polizia, nonché i colloqui con i patrocinatori e visite private ;
- due uffici per gli operatori sociali e uno spaccio di articoli generali di prima necessità per i detenuti.

L'aumento della popolazione carceraria rende ovviamente necessario l'aumento anche dei locali per i colloqui ; è pure necessario di dotare gli operatori sociali di uffici. Spesa preventivata in Fr. 225.000,— ;

b) trasformazione corpo D-donne : creazione di un nuovo comparto medico.

La sezione femminile dispone di 18 posti e ospita regolarmente non più di 2 o 3 donne. Il Consiglio di Stato fa rilevare che, secondo le conclusioni del congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei detenuti (Ginevra 1975), parallelamente all'emancipazione femminile dovrebbe pure svilupparsi la criminalità femminile raggiungendo la parità con quella maschile.

Per queste considerazioni il Consiglio di Stato propone di mantenere 15 posti letto per le donne, in attesa di tale evoluzione. La valutazione è forse un po' pessimistica e soprattutto non tiene conto delle particolari tradizioni locali. Forse questa sezione potrebbe essere depennata di altri 2 o 4 posti per far luogo a celle destinate ai casi psichiatrici invece di procedere alla trasformazione della «Valletta» all'ONC, proposta che vedremo al termine del messaggio. Non fa comunque dubbio che la trasformazione proposta, intesa a creare dei gabinetti medici, sia opportuna. Spesa Fr. 310.000,— ;

c) formazione locali tempo libero. Nei corpi primari e recidivi, a

seguito delle modifiche create in precedenza, si forma uno spazio sufficiente per la creazione di 2 locali multiuso. Spesa Fr. 90.000,—;

- d) arredamenti uffici e locali tempo libero : Fr. 45.000,— è la conseguenza delle modifiche precedenti ;
- e) f) captazione acqua, sistemazione zona agricola e approvvigionamento acqua potabile : si tratta di lavori necessari a seguito di diminuzione delle disponibilità di acqua potabile e delle ricerche effettuate per la captazione di nuove sorgenti: Spesa franchi 65.000,— e 300.000,— ;
- g) sistemazione scarpata terreno angolo corpo G : si tratta di una sistemazione resa necessaria da una frana. Spesa Fr. 50.000,— ;
- h) i) impianto di telecamere per la sorveglianza esterna e potenziamento dell'illuminazione esterna : si tratta di accorgimenti intesi a migliorare il controllo esterno e quindi la sicurezza del Penitenziario. Spesa Fr. 160.000,— e 25.000,—.

- 5. Questi lavori e le relative spese sono condivisi e accettati dalla Commissione della gestione che ne raccomanda al Gran Consiglio l'accettazione.

## B. CREAZIONE DI UN REPARTO GIUDIZIARIO ALL'ONC

- 6. Il Consiglio di Stato propone infine di creare un «reparto giudiziario» all'ONC mediante alcune modifiche da apportare al padiglione «Valletta».

Secondo il Consiglio di Stato dovrebbero essere alloggiati in tale reparto i prevenuti ivi collocati dal Magistrato per perizia, i condannati bisognosi di cura o i condannati alle misure di sicurezza di cui agli art. 42, 43 e 44 Codice penale svizzero assegnati all'ONC giusta l'art. 14 LEP.

Aggiunge il Consiglio di Stato che «da anni tutte le Autorità chiamate a collaborare per rendere ed amministrare la giustizia sono unanimi nell'affermare che anche l'ONC dovrebbe essere dotato di un reparto giudiziario al fine di evitare l'evacuazione di prevenuti e delinquenti spesso più pericolosi di coloro che sono collocati in Penitenziario».

- 7. Tecnicamente il «reparto giudiziario» consisterebbe nella creazione di 4 camere al primo piano della «Valletta» munite di finestre non apribili e rinforzate, di porte pure rinforzate. Al piano terreno è prevista una camera per un guardiano, un locale per il guardiano e un locale per il medico, un soggiorno - laboratorio di ca. 18 mq. pure munito di finestra rinforzata e di un passaggio esterno di ca. 100 mq.

Nella realizzazione tecnica non lo si dice, ma presumibilmente la passeggiata esterna dovrà essere circondata da muri di almeno due metri e mezzo e coperta da una rete metallica a maglie fini allo scopo di evitare che si possano dall'esterno (liberamente accessibile a tutti) gettare entro il recinto oggetti o messaggi.

I muri tra una camera e l'altra e tra le camere e il corridoio hanno uno spessore di 10 cm. e sono quindi previsti in mattonelle.

8. Contro la creazione del reparto giudiziario sono insorti i medici e il personale paramedico dell'ONC con memoriali in cui, sostanzialmente, si osserva che la soluzione è in netto e insanabile contrasto con le tendenze all'apertura ed alla liberalizzazione in atto all'ONC. Il reparto giudiziario arrischierebbe di imprimere all'ONC il marchio indelebile di «manicomio criminale» con tutte le conseguenze immaginabili.
9. La direzione dell'ONC ha sollecitato una presa di posizione dai direttori di cliniche psichiatriche svizzere: la comunità professionale di medici - direttori delle istituzioni psichiatriche svizzere ha adottato una risoluzione in cui si afferma che la creazione di un reparto giudiziario in istituti psichiatrici deve essere considerata estremamente dannosa per gli istituti e dovrebbe essere evitata.
- La comunità suggerisce per contro la creazione di una infermeria con letti psichiatrici all'interno dei penitenziari. Le prese di posizione dei direttori di cliniche psichiatriche sono estremamente interessanti, poiché riferiscono sulle esperienze avute in altri Cantoni in cui il reparto giudiziario è stato realizzato. Rileviamo le osservazioni che ci sembrano più importanti:
- necessità di un impianto di climatizzazione e di aereazione a causa del fatto che le finestre non sono apribili; (Rheinau)
  - grossa dotazione di personale, spese enormi e estrema severità per l'ordine interno (Rheinau, Zurigo, Herisau);
  - tendenza al complotto da parte degli ospiti con necessità di continui trasferimenti (Rheinau, Zurigo, Lucerna);
  - impossibilità di avere un reparto in cui l'evasione sia impossibile (Rheinau, Cery, Zurigo);
  - esiguità dello spazio a disposizione (Rheinau, Zurigo, Embrach);
  - lamentele di parenti di ammalati che devono convivere con delinquenti (Thurgau) e, probabilmente, lamentele dei detenuti costretti a vivere con i «matti».
10. E' evidente che il Consiglio di Stato si è trovato di fronte ad un dilemma difficilmente risolvibile. La LEP prevede l'internamento all'ONC dei condannati alle misure di sicurezza di cui agli art. 43, cifra 1, cpv. 1 CPS e, in via transitoria (art. 14), quelli di cui agli art. 43 e 44 CPS.
- La LEP stabilisce tuttavia che di questi condannati devono essere ricoverati all'ONC quelli «bisognosi di cure». L'art. 43 CPS si riferisce agli «anormali mentali» che richiedono «un trattamento medico o una cura speciale».
- Ora questi condannati appartengono ovviamente all'ONC, ma non in qualità di detenuti, bensì di malati: tant'è vero che il giudice stesso ordina l'internamento e sospende la pena.
- Se essi sono particolarmente pericolosi il giudice ordina l'internamento per motivi di sicurezza pubblica: in questo caso l'internamento deve avvenire in uno stabilimento appropriato, che non è l'ONC né il penitenziario (almeno secondo il senso dell'art. 43 CPS).

L'art. 44 si occupa degli alcoolizzati e dei tossicomani e il giudice può decidere l'internamento in una casa di salute se ciò può evitare la commissione di nuovi delitti o crimini. Anche qui l'internamento è sostitutivo della pena, che viene sospesa.

11. In linea puramente teorica, quindi, il problema potrebbe trovare una facile soluzione : se un condannato è psicopatico deve essere curato all'ONC. Psicopatica è una persona che ha turbe psichiche gravi e tali da non farlo rientrare di regola nella categoria di coloro che possono organizzare un'evasione.  
Se invece non è ammalato, deve scontare la pena al penitenziario. Sennonchè la distinzione non è così chiara in pratica : ci sono dei casi intermedi, di condannati che hanno la possibilità di organizzare evasioni e che sono realmente malati psichici. Esiste poi la categoria dei simulanti, che fingono sintomi di malattie psichiche (e sono estremamente abili e credibili nella finzione) allo scopo di essere evacuati all'ONC e, di là, organizzare un'evasione.  
Da questa considerazione è sorta la proposta di creare il reparto giudiziario all'ONC.  
Deve pure essere aggiunto che i cosiddetti casi intermedi sono notevolmente aumentati con l'estensione della categoria dei malati mentali operata da certe tendenze psichiatriche.
12. La struttura e le dimensioni del progettato reparto giudiziario sono talmente esigue da far escludere a priori che vi possano essere sistemati i condannati di cui agli art. 43 e 44 CPS per i quali il Giudice ha ordinato l'internamento ed ha sospeso l'esecuzione della pena. Appare disumano il pensare di poter rinchiodare in un reparto così angusto delle persone per mesi o per anni; e d'altra parte se l'internamento è previsto quale misura meno pesante della condanna, per poter favorire la guarigione o il recupero di delinquenti ammalati e bisognosi di cure, non sembra ragionevole il prospettare che siano rinchiusi per lunghi periodi in una gabbia come appare il nuovo reparto giudiziario date le sue dimensioni.
13. Ecluso quindi parzialmente l'uso che ne prospetta il Dipartimento resta unicamente la possibilità di adibirlo a stazione per i periziandi. Si tratta di detenuti o di prevenuti che manifestano al penitenziario sintomi di turbe psichiche : si può trattare di veri e propri psicopatici oppure di simulanti. Questa seconda categoria è evidentemente quella che suscita grossi problemi: infatti colui che simula una malattia mentale per essere evacuato all'ONC lo fa con l'evidente intenzione di organizzare un'evasione.  
Le misure proposte per impedire simili evasioni con il nuovo reparto appaiono in tal caso insufficienti. E' troppo facile far passare oggetti (eventualmente armi) agli ospiti, dato che chiunque può liberamente accedere sino ai muri dello stabile e della passeggiata. D'altronde le caratteristiche della progettata costruzione non sono certo quelle di un edificio a prova di evasione.  
Lo stesso personale non è addestrato alla sorveglianza di potenziali evasori, per cui occorrerebbe sistemare nell'edificio anche dei custodi

debitamente istruiti e occorrerebbe che pattuglie di polizia perlustrassero i dintorni regolarmente e specie di notte. Tutto questo appare tuttavia incompatibile con una normale gestione dell'ONC e rafforza indubbiamente i timori espressi dal corpo medico sulla regressione che fatalmente l'immagine dell'istituto subirebbe.

14. Non spetta evidentemente alla Commissione formulare suggerimenti: constatato tuttavia che in pratica il reparto giudiziario sarebbe usato solo per i periziandi ci si chiede se non sia più opportuno organizzare le perizie all'interno del Penitenziario, attrezzando altre camere del reparto femminile a tale scopo. E' evidente che non si eviterebbero gli errori, che sono all'ordine del giorno in una materia così fluida e inafferrabile come la psiche umana. Si potrebbero tuttavia ridurre gli stessi a una percentuale accettabile, effettuando gli esami e quindi una cernita preventiva al penitenziario, per inviare all'ONC solo quei detenuti che appaiono effettivamente malati dopo esame attento e, soprattutto, evitando di inviare all'ONC coloro che possono rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica.
15. Per quanto attiene ai casi di cui all'art. 44 CPS si ricorda che gli istituti terapeutici per tossicomani devono avere le caratteristiche già indicate al termine dello studio approntato dalla Commissione della gestione sulle tossicomanie.  
Lo stesso ONC non appare lo stabilimento adatto. I numerosi casi processati nel Ticino rendono improrogabile la realizzazione di almeno un centro terapeutico.

Di conseguenza si propone di stralciare dal messaggio il credito di Fr. 300.000,— per la creazione di un reparto giudiziario presso l'ONC e di approvare i crediti per la creazione di una V Sezione presso il Penitenziario.

*Per la Commissione della gestione :*

S. Salvioni, relatore

Baggi, solo per la parte A — Besana  
— Bottani A., solo per la parte A —  
Camponovo — Krähenbühl — Mer-  
lini P.G., solo per la parte A — Poma  
— Riva — Wyler — Rossi-Bertoni,  
solo per la parte A

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 8.726.640,— per la costruzione della V Sezione del Penitenziario cantonale, la realizzazione di opere di miglioria o di manutenzione aventi carattere di urgenza presso il Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 aprile 1977 n. 2231 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1* — Per il Penitenziario cantonale di Lugano La Stampa è accordato un credito di Fr. 8.726.640,— da utilizzare come segue :

- a) Fr. 7.456.640,— per la costruzione della V Sezione del Penitenziario cantonale ;
- b) Fr. 225.000,— per l'ampliamento del corpo di collegamento corpo A Patio II fase parte sud ;
- c) Fr. 310.000,— per la trasformazione del corpo D. donne - Nuovo comparto medico ;
- d) Fr. 90.000,— per la formazione di locali per il tempo libero nei corpi primari e recidivi ;
- e) Fr. 45.000,— per l'arredamento degli uffici e locali per il tempo libero di cui alle lettere b) e d) ;
- f) Fr. 65.000,— per la captazione di acque e la sistemazione della zona agricola ;
- g) Fr. 300.000,— per l'approvvigionamento in acqua potabile ;
- h) Fr. 50.000,— per la sistemazione della scarpata del terreno angolo corpo G ;
- i) Fr. 160.000,— per un impianto di telecamere per la sorveglianza della cinta esterna ;
- l) Fr. 25.000,— per il potenziamento dell'impianto esterno di illuminazione.

*Art. 2* — Il contributo federale assicurato, pari alla metà della spesa sussidiabile, al massimo Fr. 3.844.418,— sarà dedotto.

*Art. 3* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

